

**PIANO QUADRIENNALE REGIONALE
PER LE POLITICHE DI PARITÀ
E DI PREVENZIONE E CONTRASTO
ALLA VIOLENZA DI GENERE**

2015/2018

INDICE

1. INTRODUZIONE: IL QUADRO NORMATIVO

1.1 La violenza contro le donne nella legislazione internazionale ed europea

1.2 La violenza nei confronti delle donne nella legislazione nazionale

1.2.1 Il piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere nazionale

1.3 La legge regionale n. 11/2012, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» e gli atti programmatori

1.3.1 Gli atti di programmazione regionale

1.3.2 Gli atti di programmazione comunale

2. IL PIANO REGIONALE QUADRIENNALE PER LE POLITICHE DI PARITÀ E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Premessa

2.1 Le politiche di parità

2.2 Le finalità strategiche del Piano regionale anti violenza

2.2.1 Prevenire e far emergere il fenomeno

2.2.1.1 Formare e consolidare le competenze

2.2.1.2 Informare e sensibilizzare

2.2.2 Accogliere, sostenere e proteggere, accompagnare all'autonomia le donne vittime di violenza

2.2.2.1 Assistere e sostenere le donne vittime di violenza

2.2.2.2 Monitorare: il sistema integrato di conoscenza, analisi, monitoraggio, valutazione e controllo

3. I SOGGETTI E LE ATTIVITÀ

3.1 Il ruolo della Regione Lombardia

3.2. Le Reti territoriali interistituzionali anti violenza: i soggetti e le attività

3.2.1 I soggetti essenziali della rete

3.2.2 I criteri generali per il funzionamento dei centri anti violenza, delle case-rifugio e delle altre strutture d'accoglienza

3.2.2.1 Le aree di intervento prioritarie della rete territoriali interistituzionali anti violenza

3.2.2.2 I centri anti violenza: criteri generali

3.2.2.3 Le case-rifugio e le strutture di accoglienza: criteri generali

4. PROCESSI E STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

4.1 Modello integrato di accesso e accoglienza della donna ai servizi e valutazione multidimensionale

4.2 Indicatori per la valutazione dell'efficacia delle azioni programmatiche del piano

4.3 Il modello di verifica dell'appropriatezza delle prestazioni

5. DURATA E ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE

6. LE RISORSE

1. INTRODUZIONE: IL QUADRO NORMATIVO

1.1 La violenza contro le donne nella legislazione internazionale ed europea

La violenza nei confronti delle donne costituisce una grave forma di violazione dei diritti umani e rafforza fenomeni di discriminazione nei confronti delle donne stesse. Le violenze che colpiscono le donne sono definite “violenza di genere” a partire dalla Raccomandazione CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985. Nel 1993 la violenza contro le donne viene riconosciuta a pieno titolo come una violazione dei diritti umani dalla Dichiarazione della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna (1993) e dalla Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne (A/Res/48/104, 20 dicembre 1993).

Nel 1995, la Conferenza mondiale organizzata dalle Nazioni Unite a Pechino viene inoltre a ribadire l'urgente necessità di sviluppare politiche adeguate contro la violenza di genere, facendo sottoscrivere alcuni impegni ai Governi degli Stati partecipanti.

Nel 2002, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara le violenze degli uomini contro le donne un problema di salute pubblica e nel 2012, attraverso la risoluzione A/RES/67/144, ha intensificato gli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne.

Anche il Consiglio d'Europa inserisce nell'agenda politica, a partire dal 2000, il contrasto alla violenza contro le donne. Nello specifico, nel 2002 è stata adottata la Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulla protezione delle donne vittime di violenza e tra il 2006 e il 2008 ha promosso una campagna europea per contrastare il fenomeno.

Nel 2008 il Comitato CAHVIO (*Ad Hoc Committee for preventing and combating violence against women and domestic violence*) ha redatto un documento, conosciuto come Convenzione di Istanbul, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e sottoscritto dall'Italia a Strasburgo il 27 settembre 2012.

La Convenzione, approvata dalla Camera e dal Senato nel giugno 2013, è entrata in vigore il 1° agosto 2014 e costituisce oggi il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che definisce un quadro giuridico per affrontare concretamente il fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica.

La Convenzione di Istanbul afferma che «il fenomeno della violenza è il frutto di relazioni storicamente diseguali tra il genere femminile e il genere maschile» e indica nel «raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* [...] un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne». Le politiche per il contrasto della violenza contro le donne si inseriscono quindi nel quadro più generale della promozione delle **pari opportunità** tra uomini e donne. Sempre secondo la Convenzione di Istanbul (art. 3), **la violenza nei confronti delle donne costituisce dunque una violazione dei diritti umani**, ma anche una forma di discriminazione contro le donne.

La definizione data dalla Convenzione comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale,

psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, **la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, sia nella vita privata**. La Convenzione specifica anche come il concetto di “violenza domestica” ricomprenda tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno che riguarda tutti i Paesi ed è trasversale a tutte le condizioni sociologiche: è infatti indipendente dalla classe sociale, dal livello di istruzione e di reddito, dalla nazionalità, dalla religione, dalla sessualità, dall’età e dall’etnia.

Secondo l’indagine condotta dall’ISTAT sui dati del 2014 (giugno 2015), in Italia 6.788.000 donne (il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni) hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le donne straniere subiscono violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della loro vita. A commettere le violenze attuali sono i partner, attuali o ex. Il 10,6% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni. Considerato il totale delle violenze subite da donne con figli, è aumentata la percentuale di figli che hanno assistito a episodi di violenza sulla propria madre: nella rilevazione del 2006 erano il 60,3% e nel 2014 il 65,2%. Le donne separate o divorziate hanno subito violenze fisiche o sessuali in misura maggiore rispetto alle altre (51,4% contro il 31,5%). Critica anche la situazione delle donne con problemi di salute o di disabilità, il cui rischio di subire violenze fisiche o sessuali è doppio rispetto alle altre donne (10% contro il 4,7%). Negli otto anni trascorsi dall’indagine del 2006 è aumentata la capacità delle donne di uscire dalle relazioni violente o di prevenirle. È aumentata anche la consapevolezza che la violenza è un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza del partner). Più spesso le donne cercano aiuto presso servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%).

Le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da parte del partner) e aumenta anche il numero delle donne che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8% al 34,5%).

1.2 La violenza nei confronti delle donne nella legislazione nazionale

L’adesione alla Convenzione di Istanbul rientra in una serie di politiche nazionali già intraprese dall’Italia negli ultimi anni.

Negli ultimi decenni l’Italia ha ratificato tutte le principali convenzioni internazionali e direttive europee in materia di contrasto alla violenza sessuale e di genere. Tuttavia, è solo dal 1996 che lo stupro è considerato come reato contro la persona e non contro la morale. Col nuovo millennio, le cose sono cambiate. Infatti, con la legge n. 154 del 4 aprile 2001, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», viene disposto l’*allontanamento* dalla casa familiare del *coniuge o del convivente* che abbia minacciato la donna o l’abbia maltrattata.

Successivamente la legge n. 38 del 23 aprile 2009, introduce all’art. 612/bis del Codice Penale il reato di “atti persecutori” (il cosiddetto *stalking*). A seguito della sua entrata in

vigore, l'11 novembre 2010 il Governo adotta il primo *Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking*.

Dopo la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, è stata approvata la legge 15 ottobre 2013, n. 119, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 il 15 ottobre 2013, che ha reso maggiormente incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamento in famiglia (reati di maltrattamento contro familiari e conviventi, art. 572 C.P.), di violenza sessuale e di atti persecutori, adottando specifiche misure atte a tutelare le donne vittime di violenza e i/le loro figli/e.

La legge n. 119/13 introduce inoltre le strategie per il contrasto della violenza di genere e definisce gli strumenti e i criteri di base per la loro attuazione. In particolare:

- istituisce un fondo specifico per sostenere le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio che viene annualmente ripartito tra le Regioni;
- prevede la definizione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- indica gli obiettivi atti a garantire l'omogeneizzazione delle azioni sul territorio nazionale;
- demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni la definizione dei criteri per il riparto delle risorse sulla base del numero di centri antiviolenza e di case-rifugio esistenti in ogni Regione.
- definisce i soggetti che possono promuovere centri antiviolenza e case rifugio.

L'intesa Stato-Regioni «Intesa relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3 comma 4 del d.p.c.m. del 24 luglio 2014», sottoscritta il 27 novembre 2014, indica i requisiti definitivi, organizzativi e strutturali dei Centri antiviolenza e delle Case-rifugio, nonché i servizi minimi che devono erogare.

1.2.1 Il piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere nazionale

La l. 119/2013, all'art. 5, prevede che il Governo definisca, in accordo anche con le amministrazioni interessate, il *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* finalizzato a contrastare il fenomeno, ma anche a **disegnare un sistema integrato di politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani delle donne, al rispetto della loro dignità, insieme alla tutela dei figli**. Il Piano presentato dal governo, la cui validità decorre dal 2015 al 2017, è stato approvato in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni il 7 maggio 2015.

Il Piano nazionale ha l'obiettivo di «*mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittima di violenza, secondo un approccio olistico e multilivello al fine di superare la logica emergenziale*», attraverso l'individuazione di azioni coordinate, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, volte a:

- **prevenire** il fenomeno, utilizzando come strumenti primari l'informazione, la comunicazione, rispettosa della rappresentanza di genere e la sensibilizzazione, con il coinvolgimento dell'ambito scolastico ed universitario, **così come il mondo lavorativo che rappresenta la via maestra per la costruzione di una democrazia paritaria**;
- **potenziare** le forme di assistenza, sostegno e protezione delle vittime;
- **garantire** una adeguata formazione delle professionalità che entrano in contatto con le vittime che deve essere garantita nelle tre aree di intervento: riconoscimento del fenomeno, presa in carico della vittima, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza;
- **definire** il sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati.

I livelli di intervento previsti dalle azioni sono: **preventivo, protettivo e punitivo**. A tali livelli sono collegate linee di indirizzo che riguardano le seguenti tematiche: **comunicazione, educazione, formazione, valutazione del rischio, soccorso, reinserimento sociale e lavorativo e recupero dei maltrattanti**.

Il piano nazionale definisce inoltre un sistema di governance centrale attraverso:

- la costituzione di una **cabina di regia interistituzionale** composta da Governo, Regioni ed Enti locali;
- la costituzione di un **Osservatorio nazionale** che promuova studi e ricerche, formuli proposte di intervento, monitori il piano e coordini gli Osservatori territoriali.

È prevista inoltre una **governance territoriale** con l'istituzione a livello regionale di un **Tavolo di coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il reinserimento socio-lavorativo delle vittime**, composto da Prefettura, Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Comuni, Associazioni e Organismi del privato sociale e Centri antiviolenza, Asl/Ao, parti sociali e Associazioni di categoria.

1.3 La legge regionale n. 11/2012, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e gli atti programmatori

Nel corso della IX legislatura, anche sulla spinta e con il contributo delle Associazioni e dei centri antiviolenza, la Regione Lombardia ha approvato la **legge regionale n. 11/2012, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»**, entrata in vigore il 18 luglio 2012.

Tale legge condanna e contrasta ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia all'interno della famiglia, sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.

Con la legge n. 11/12, la Regione Lombardia si propone di:

- **favorire** progetti e programmi anche con le Istituzioni scolastiche e universitarie, per diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, perseguendo una politica di contrasto alla violenza;
- **promuovere**, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione tra le Istituzioni, le Associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

- **favorire** e promuovere politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza;
- **sostenere e tutelare** le donne che subiscono atti o minacce di violenza, al fine di favorire il recupero dell'autonomia e la riconquista della stima in se stesse, della dignità, dell'integrità fisica e della libertà;
- **riconoscere e valorizzare**, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondate sulla solidarietà tra le donne, maturati anche nei centri antiviolenza.

All'art. 5, la legge istituisce il **Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne**, quale sede di **consultazione e confronto** sulla programmazione e pianificazione degli interventi previsti dalla legge, anche al fine di promuovere l'integrazione delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne con le politiche sociali e socio-sanitarie, nonché con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza.

Lo strumento principe per l'attuazione della legge è stabilito all'art. 4 e consiste nell'adozione, da parte della Regione, del **Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne**, che:

- definisce le linee programmatiche d'azione e gli obiettivi specifici;
- individua, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi riguardanti le politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e di monitoraggio del fenomeno.

Tale piano, ai sensi della l.r. 11/2012, art. 2 lett. g), **dà anche attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.**

1.3.1 Gli atti di programmazione regionale

Nel Programma Regionale di Sviluppo, approvato con D.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, «Programma regionale di sviluppo della X legislatura», il tema delle pari opportunità è collocato nell'area istituzionale, dove sono anche declinati i tre obiettivi principali e risultati attesi:

- Rafforzamento di reti e organismi di parità che operano a livello territoriale;
- Promozione della presenza delle donne negli organi elettivi e nelle nomine di competenza regionale;
- Definizione del Piano regionale per il contrasto alla violenza di genere.

Le pari opportunità tra uomini e donne sono presenti in maniera trasversale anche in altre aree del PRS, in particolare nelle aree economica, territoriale e sociale, in cui sono previsti specifici risultati.

Di seguito vengono elencati i principali atti deliberativi, adottati dalla Giunta regionale su tale tema:

- **D.g.r. 116/2013, «Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atti di indirizzo»**, con cui la Regione ha istituito il Fondo regionale a favore della famiglia e dei suoi componenti fragili quale

strumento attraverso il quale sono promossi interventi, anche di natura economico-finanziaria, anche a favore di persone vittime di violenza intra-familiare in presenza di minori;

- **D.g.r. n. 2960 del 19/12/2014, «Politiche regionali per il contrasto e la prevenzione della violenza nei confronti delle donna - linee programmatiche e aree di intervento del Piano quadriennale antiviolenza»**, con cui sono state approvate le linee programmatiche per sviluppare politiche regionali in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con azioni di **sensibilizzazione e prevenzione, accoglienza e sostegno**, finalizzando le risorse per ciascuna linea di intervento;

- **D.g.r. n. 2989 del 23/12/2014, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015»**, con cui si riprende il percorso delineato nella precedente delibera e in particolare l'elemento di innovazione riguardante il **coinvolgimento diretto dei consultori pubblici e privati accreditati**, in ragione dell'evoluzione del ruolo dei consultori quali centri per la famiglia;

- **D.g.r. n. 3554 dell'8 maggio 2015, «Determinazione in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Lombarde e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2015»**, con cui è stato inserito uno specifico obiettivo operativo riferito all'applicazione della l.r. 11/12 che impegna le Aziende Sanitarie Locali, ora Aziende di Tutela della Salute, a:

- sviluppare politiche di contrasto alla violenza contro le donne, in raccordo con gli Enti locali;
- partecipare alle Reti territoriali antiviolenza, collaborando alla definizione di linee guida operative;
- garantire al personale sanitario e socio-sanitario la partecipazione a percorsi formativi specifici sulle caratteristiche della violenza di genere e sulle sue conseguenze.

Da ultimo, il **POR** (Programma Operativo Regionale) **FSE 2014/2020** - priorità d'investimento 4, azione 9.4.2, prevede la promozione e il sostegno di un sistema di alloggi-servizio, quali case-rifugio, per l'accoglienza e la protezione da destinare alla prima accoglienza delle donne in situazione di pericolo e case per la seconda accoglienza, mirate a un'ospitalità temporanea, per permettere la costruzione di percorsi di autonomia anche dal punto di vista sociale e lavorativo.

In particolare gli interventi e le azioni declinate nel Piano dovranno, a livello regionale, integrarsi in modo trasversale con gli altri assessorati competenti (Assessorati all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Casa, Sicurezza ecc.)

1.3.2 Gli atti di programmazione comunale

Ai sensi dell'art. 18 della l.r. 3/2008, il Piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale. Il Piano definisce le modalità di accesso alla rete, ne indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individuando gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione. Il Piano di zona attua altresì l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete di offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. Inoltre, sempre ai sensi della suindicata

legge, i Comuni utilizzano modalità che, nella definizione dei progetti, perseguano e valorizzino la prevenzione e promuovano interventi conoscitivi e di studio rivolti all'individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.

È in tale logica che la Regione Lombardia con D.g.r. n. 2941 del 19.12.2014, «*Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015/2017*» ha definito le linee regionali di programmazione per il triennio 2015/2017, affinché i Comuni, afferenti ai rispettivi ambiti territoriali, possano programmare e sottoscrivere a livello locale gli accordi di programma dei Piani di zona, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 3/2008.

Il processo di definizione dei Piani di zona costruisce un momento qualificato di confronto, analisi e individuazione di priorità, rispetto alle linee di sviluppo da perseguire per giungere a modelli più integrati e condivisi tra gli attori del territorio, sia per quanto attiene alla conoscenza dei bisogni, alla gestione delle risorse e alla progettazione dei servizi integrati. La programmazione sociale pertanto si deve connettere con gli altri strumenti di programmazione degli Enti locali del territorio di riferimento e con le altre iniziative di promozione che attuano le reti territoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza, le reti di conciliazione e le reti per la promozione delle pari opportunità.

I Comuni capofila del Piani di zona, in attuazione e in coerenza con le linee strategiche definite del Piano regionale antiviolenza, dovranno adeguare ciascun Piano del triennio 2015/2018, entro un anno dalla sua approvazione, prevedendo anche azioni sovrazionali, al fine di garantire la copertura degli ambiti distrettuali.

Si elencano di seguito gli elementi essenziali di integrazione del documento programmatico riferiti agli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere:

- analisi del contesto territoriale di riferimento;
- descrizione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio;
- previsione di integrazione con gli altri strumenti di programmazione territoriale (piani della conciliazione, piani delle orari delle città'...ecc);
- descrizione dei modelli di integrazione degli attori della rete, dei servizi e degli strumenti per soddisfare i bisogni del territorio e garantire l'appropriatezza degli interventi secondo il modello previsto nel presente documento;
- individuazione degli strumenti per garantire la sostenibilità delle azioni e dei servizi attivati, con l'individuazione delle risorse disponibili;
- individuazione degli strumenti per garantire le attività di monitoraggio e controllo delle azioni programmate, prevedendo una verifica almeno semestrale.

L'obiettivo potrà essere raggiunto solo con il forte coinvolgimento dei Comuni capofila delle reti antiviolenza, prevedendo momenti di confronto e di stesura di documenti condivisi, al fine di lavorare per una programmazione che sia assolutamente in linea con il presente documento e che garantisca la tracciabilità degli interventi a favore delle donne vittime di violenza, nell'ottica del rispetto del processo di accoglienza, valutazione, presa in carico e riscatto sociale individuato.

2. IL PIANO REGIONALE QUADRIENNALE PER LE POLITICHE DI PARITÀ E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE VIOLENZE CONTRO LE DONNE

Premessa

Con l'avvio della X legislatura, la Regione Lombardia ha messo in campo le prime azioni propedeutiche e funzionali alla definizione del Piano quadriennale antiviolenza, previsto dall'art. 4 della legge regionale.

È stato avviato il censimento finalizzato a conoscere i servizi, le attività e i soggetti che a diverso titolo si occupano di azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Il censimento ha coinvolto tutti i Comuni, le Province, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali e il mondo dell'Associazionismo. I dati raccolti hanno permesso, da un lato, di conoscere nel dettaglio le Reti territoriali interistituzionali, già attive sul territorio, i servizi presenti e le sperimentazioni attivate dal sistema socio-sanitario, anche attraverso appositi protocolli operativi; dall'altro, di avviare un approfondimento qualitativo volto a conoscere nel dettaglio le attività e il funzionamento dei Centri antiviolenza.

A partire dai dati emersi, la Regione Lombardia ha dato avvio a un'attività sperimentale che ha permesso con due diversi programmi (2013 e 2014) di sottoscrivere accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990) con Comuni capofila per l'attivazione e il consolidamento di 21 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza. L'obiettivo regionale è stato quello di attivare un sistema integrato di servizi che permettesse di sviluppare politiche pubbliche e omogenee su tutto il territorio regionale.

Nelle Reti, coordinate da un Comune capofila, sono presenti uno o più centri antiviolenza, il sistema socio-sanitario e le forze dell'ordine. Inoltre, nella maggior parte dei protocolli d'intesa sottoscritti, è presente una pluralità di soggetti che danno conto della sensibilità e della ricchezza del territorio.

Il lavoro di rete ha permesso di sperimentare procedure, attivare risorse, formare competenze, sensibilizzare i territori, far emergere il fenomeno, ma soprattutto accogliere e proteggere le donne vittime di violenza, offrendo loro un primo sostegno.

Le altre azioni messe in campo nella prima fase sono state:

- **La formazione** delle operatrici e degli operatori che a diverso titolo intercettano le donne vittime di violenza.
- **L'attivazione dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza - O.R.A.:** una piattaforma informatica che permette di monitorare costantemente il fenomeno. La piattaforma, costruita in collaborazione con i Centri antiviolenza, permetterà di conoscere in maniera approfondita il percorso di ogni donna che si rivolge a loro e di valutare gli interventi più opportuni per ciascuna singola situazione. Al sistema informativo O.R.A. sono collegati 22 centri antiviolenza lombardi.

- **Una campagna di comunicazione, «Non sei da sola»**, attivata durante il mese di novembre 2014, che ha permesso di far conoscere i centri antiviolenza lombardi e i servizi da essi offerti.




Fig.1 . Il territorio coperto dalle Reti interistituzionali antiviolenza in Lombardia

2.1 Le politiche di parità

La violenza nei confronti delle donne, infatti, si colloca *de jure* e *de facto* all'interno dei rapporti ineguali tra i generi, pertanto il Piano regionale e le sue azioni si inseriscono nel contesto più ampio della promozione di politiche, azioni e interventi volti a promuovere la parità sostanziale tra donne e uomini, operando in maniera integrata e sinergica su più politiche e su molteplici aspetti:

- **culturale**, diffondendo una cultura del rispetto verso le donne come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità;
- **lavorativo e occupazionale**, rimuovendo gli ostacoli alla parità tra donne e uomini nel mondo del lavoro, incrementando l'occupazione femminile, riducendo il divario retributivo e promuovendo azioni per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro;

- **scolastico e formativo**, orientando e sostenendo le scelte delle ragazze su percorsi che non le collochino in settori fragili del mercato del lavoro;
- **sociale e politico**, incrementando la presenza delle donne nei luoghi decisionali, quali le assemblee elettive e i consigli d'amministrazione.

Un'adeguata politica di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne presuppone una stringente ed efficace politica di parità fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali delle donne in ogni contesto della vita economica, sociale e familiare.

Le donne in Lombardia rappresentano il 51,21% della popolazione e il tasso di occupazione femminile è pari al 57,5%, dieci punti in più della media nazionale.

In questo contesto le politiche per la promozione delle pari opportunità si collegano strettamente al tema della conciliazione dei tempi e degli orari e si inseriscono in un percorso più ampio, **finalizzato alla riduzione delle disuguaglianze di genere e a colmare il divario di opportunità che ancora caratterizza il rapporto uomo e donna**, anche sul territorio lombardo.

In una società come quella attuale, investita da una serie di profonde trasformazioni in campo demografico, sociale e lavorativo (aumento dei divorzi e delle famiglie monogenitoriali, aumento del tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, aumento delle persone anziane non autosufficienti, nuova organizzazione del lavoro caratterizzata da estrema flessibilità contrattuale e oraria), la disponibilità di tempo non rappresenta solo un fattore discriminante per l'accesso al mercato del lavoro, ma anche un elemento fondamentale per la qualità della vita.

La scarsa o mancata condivisione del carico di lavoro domestico e di cura da parte degli uomini, l'inadeguatezza dei servizi di conciliazione e la rigidità dei modelli organizzativi delle imprese sono i fattori più rilevanti delle difficoltà d'ingresso e di permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

Pertanto, rimuovere gli ostacoli alla conciliazione della vita personale con la vita lavorativa costituisce un elemento strategico delle politiche di parità e contribuisce a rafforzare l'autonomia economica e l'identità sociale delle donne, contribuendo a ridurre la loro esposizione ai rischi di violenza e abusi domestici e a costruire una cultura di parità di genere.

È in quest'ottica che vengono individuate tre azioni prioritarie che contribuiranno a fare un passo in avanti nel contrasto delle discriminazioni tra donne e uomini e nella realizzazione della parità di genere nel mondo del lavoro:

1. favorire la stipula di protocolli tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per l'adozione di codici di comportamento sui luoghi di lavoro volti a rimuovere le discriminazioni, a prevenire e contrastare le molestie sessuali e a informare le lavoratrici sui loro diritti e sugli istituti contrattuali e normativi a loro disposizione in materia di contrasto e protezione dalla violenza di genere;
2. favorire interventi in grado di accrescere l'utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri e corsi sulle competenze di coppia che sensibilizzino gli uomini a una maggiore condivisione del lavoro di cura;
3. promuovere, in collaborazione con i Comitati Unici di Garanzia o altri organismi di parità presenti nelle istituzioni e nelle imprese, azioni di informazione rivolte alle

lavoratrici al fine di favorire il contrasto e la fuoriuscita da situazioni di mobbing, stalking e ogni genere di violenza fisica e psicologica.

2.2 Le finalità strategiche del Piano quadriennale anti violenza

I contenuti del presente Piano si sviluppano in un **graduale consolidamento e sviluppo** riguardante:

- **le Reti territoriali anti violenza**, per dare piena efficacia alle finalità della l.r. 11/2012, attraverso la sistematizzazione delle sperimentazioni attivate e, in particolare, per quanto riguarda la modellizzazione delle procedure e presa in carico delle vittime e la definizione di progetti personalizzati volti al superamento della situazione di violenza o maltrattamento e al recupero dell'autonomia.
- **l'attuazione** delle linee di intervento così come delineate nel **Piano nazionale di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**, approvato in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni il 7 maggio 2015;
- **l'adeguamento dei centri anti violenza e delle case-rifugio ai criteri minimi di funzionamento**, definiti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014.

Le azioni del Piano si declinano in **due macro-obiettivi programmatici** intorno a cui si sviluppano le attività di prevenzione, contrasto della violenza e tutela delle donne che ne sono vittime, declinate a loro volta in quattro aree di intervento.



Fig. 2 - I macro-obiettivi e le azioni programmatiche

2.2.1. Prevenire e far emergere il fenomeno

2.2.1.1 Formare e consolidare le competenze

Per garantire un adeguato ed efficace sviluppo delle azioni del piano, risulta fondamentale promuovere una formazione continua, multidisciplinare e rivolta a tutti gli operatori e le

operatrici che, in base ai propri ruoli e competenze, entrano in contatto e supportano le donne vittime di violenza, in linea con il piano straordinario nazionale che ha istituito una specifica linea di intervento in capo alle Regioni.

La Regione Lombardia promuoverà in modo omogeneo sul territorio regionale un'attività di formazione continua a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne.

In particolare vengono di seguito elencate le azioni nel campo della **formazione e consolidamento delle competenze**:

- definizione di un piano di interventi formativi svolti attraverso seminari conoscitivi, corsi di formazione, laboratori, percorsi di formazione professionalizzante: la formazione sarà rivolta a tutti gli operatori e le operatrici che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, e in particolare: avvocate/i, operatori/trici del sistema socio-sanitario; operatori/trici del pronto soccorso; medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici competenti del lavoro, altro personale sanitario; operatrici dei centri antiviolenza, delle case-rifugio e delle strutture di ospitalità; operatrici e operatori dei servizi sociali (assistenti sociali, psicoghe/gi ecc.); operatrici e operatori di servizi comunali che possono intercettare il fenomeno; forze dell'ordine (polizia di stato, carabinieri, polizia locale); magistrati; mediatrici culturali, volontari/e del soccorso e rappresentanti sindacali;
- promozione di accordi di collaborazione con il sistema universitario lombardo al fine di istituire, all'interno dei corsi attivati da Dipartimenti e Scuole maggiormente interessate, insegnamenti specifici sulle tematiche delle pari opportunità e sulle politiche antiviolenza o specifici percorsi di aggiornamento o specializzazione.
- promozione di progetti di ricerca sul tema della violenza di genere per studiarne le cause profonde e gli effetti, in linea con la Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011, e in particolare con l'art. 11;
- individuazione di competenze specifiche finalizzate alla definizione di percorsi formativi delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, nell'ambito dei programmi di formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, nel rispetto delle norme del sistema regionale di formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007, e in accordo con la Direzione regionale competente.

2.2.1.2 Informare e sensibilizzare

Nell'ambito dell'informazione e della sensibilizzazione si procederà a:

- definire specifiche campagne di comunicazione, attraverso canali tradizionali e strumenti innovativi, al fine di diffondere la conoscenza delle strutture e dei servizi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere presenti sul territorio lombardo;
- promuovere, presso gli organi di stampa, interventi mirati a diffondere una conoscenza non stereotipica del fenomeno, al fine di favorire una corretta rappresentazione della violenza di genere e l'utilizzo di linguaggi non sessisti;

- diffondere il numero nazionale di pubblica utilità 1522;
- sostenere azioni sperimentali di informazione e sensibilizzazione anche rivolte agli uomini;
- definire un protocollo d'intesa con la Direzione scolastica regionale e il Sistema Universitario per la promozione di azioni di sensibilizzazione;
- sviluppare, altresì, ulteriori attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado sulla parità dei sessi e la prevenzione della violenza di genere, al fine di raggiungere gli/le studenti, i/le docenti, i genitori.
- organizzare incontri informativi rivolti agli/le operatori/trici dei media;
- attuare il protocollo CONI-Dipartimento Pari Opportunità per la *Settimana per lo sport contro la violenza di genere*;
- sostenere progetti e interventi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, promossi a livello territoriale;
- promuovere l'uso di un linguaggio rispettoso della rappresentazione dei generi, e in particolare della figura femminile, anche all'interno delle amministrazioni pubbliche;
- promuovere attività di studio e di ricerca sul tema della violenza di genere al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti;
- sviluppare attività di informazione e comunicazione multilingue, anche attraverso specifici strumenti, in accordo con i rappresentanti delle principali comunità straniere presenti sul territorio regionale, al fine di consentire alle donne vittime di violenza di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi presenti sul territorio;

2.2.2 Accogliere, sostenere, proteggere e accompagnare all'autonomia le donne vittime di violenza

2.2.2.1 Assistere e sostenere le donne vittime di violenza

In tale contesto si procederà con le seguenti azioni:

- definire **procedure di accesso e accoglienza** della donna vittima di violenza, anche in considerazione della verifica dei requisiti richiesti a livello nazionale per il funzionamento dei servizi, per assicurare percorsi omogenei di accompagnamento nel rispetto degli standard richiesti. Sarà quindi necessario delineare in modo preciso il percorso di ascolto, accoglienza, presa in carico e definizione del percorso personalizzato di uscita dalle situazioni di rischio o violenza che ricomprenda il reinserimento economico e sociale della donna e la sua autonomia abitativa.
- definire **specifici protocolli operativi** per i diversi soggetti coinvolti nel contrasto del fenomeno al fine di garantire l'accesso delle donne vittime di violenza;
- realizzare **percorsi di formazione** diretti a tutti gli operatori e operatrici che entrano in contatto con le vittime (medici di pronto soccorso, medici di medicina generale, operatrici e operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, forze dell'ordine, operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio) indirizzati prioritariamente a formare un patrimonio comune di conoscenze sulla violenza e sulle sue cause che permettano una corretta relazione con la vittima;

- mettere a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto della violenza contro le donne la procedura di rilevazione dei fattori di rischio, secondo le indicazioni nazionali e regionali, sulla base di una predefinita procedura standard, **anche sulla base degli esiti della prima applicazione del modello sperimentale** attualmente in uso, denominato **S.A.R.A. PI.Us.**, già introdotto dall'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio;
- assicurare, anche attraverso tutti i soggetti della rete, le **competenze multidisciplinari necessarie per la valutazione dei casi**, per la costruzione di percorsi personalizzati e integrati di intervento (psicologi, assistenti sociali, avvocati civilisti e penalisti, medici, mediatori culturali, educatori e tutte le professionalità necessarie per supportare la presenza di minori vittime di violenza assistita);
- incrementare il **sistema di rete aperta**, consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- garantire l'**accessibilità telefonica dei servizi 24 ore su 24**;
- sostenere l'**adeguamento** dei centri antiviolenza e delle case-rifugio ai criteri di cui all'Intesa Stato-Regione 27 novembre 2014;
- assicurare la qualità dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza attraverso la definizione dei **criteri minimi delle prestazioni** offerte dai centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche attraverso la definizione di una carta dell'accoglienza o dei servizi;
- definire un protocollo specifico per la destinazione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata ad attività connesse al contrasto alla violenza di genere e all'assistenza e alla protezione delle vittime;
- promuovere l'integrazione delle azioni finalizzate al contrasto delle violenza nei confronti delle donne all'interno delle azioni previste nei piani territoriali di conciliazione e dei piani di zona.

2.2.2.2 Monitorare: il sistema integrato di conoscenza, analisi, monitoraggio, valutazione e controllo

Le attività di monitoraggio comprendono le attività di analisi, controllo e valutazione degli interventi messi in campo necessarie per permettere una programmazione efficace degli interventi e delle risorse, nonché di valutare la loro efficacia e convenienza.

Sarà istituito un Organismo tecnico, altamente qualificato, con caratteristiche di terzietà, indipendenza e autorevolezza, in grado di attivare uno specifico sistema di valutazione dei servizi, quale elemento essenziale per lo sviluppo di una politica basata sull'evidenza scientifica e che sia quindi efficace ed efficiente.

L'**Organismo tecnico multidisciplinare di valutazione dell'efficacia del sistema** avrà le seguenti funzioni:

- **analisi** degli elementi conoscitivi del funzionamento della rete e dei servizi dedicati, al fine di **validare scientificamente** i percorsi di accesso, accoglienza, presa in carico e protezione, proponendo adeguamenti al fine di migliorarne l'efficacia e l'integrazione;

- individuazione delle **sperimentazioni** e delle **buone prassi** meritevoli di essere tradotte in nuovi modelli gestionali e in unità di offerta da proporre su tutto il territorio lombardo, mediante una relazione da trasmettere alla Direzione generale competente.

Con provvedimento del Direttore generale competente, verrà disciplinata la composizione e il funzionamento dell'Organismo, in particolare il numero dei componenti, che non potrà superare gli otto, di cui **2** di nomina regionale, **1** in rappresentanza degli enti locali, **2** in rappresentanza dagli enti no profit che gestiscono case rifugio o centri antiviolenza, **1** rappresentante delle forze dell'ordine, **1** del sistema giudiziario e **1** rappresentante del sistema scolastico; verranno inoltre disciplinate le modalità di restituzione delle attività svolte e dei risultati ottenuti al Tavolo regionale antiviolenza istituito dalla l.r 11/2012.

L'attività di monitoraggio comprende altresì la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sui servizi presenti sul territorio e sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e di sostegno alle vittime.

La Regione attiverà, in tal senso, la raccolta e l'elaborazione dei dati attraverso un sistema informativo integrato: **l'Osservatorio Regionale Antiviolenza - O.R.A.**. Il sistema informativo permetterà la raccolta di dati e metadati, opportunamente organizzati su più livelli intersettoriali e istituzionali e la verifica e il controllo sul livello dei servizi.

Il piano dovrà pertanto assicurare lo sviluppo di moduli formativi, dedicati ai diversi soggetti essenziali della rete, atti a raccogliere anche dati informative presso i diversi soggetti e attori che a vario titolo intercettano il fenomeno ed entrano in contatto con le donne vittime di violenza, e con cui verranno sottoscritti appositi accordi di collaborazione, tra cui:

- Centri antiviolenza;
- Pronto soccorso del sistema ospedaliero regionale;
- Case- rifugio;
- Servizi sociali dei Comuni;
- Asl, ora Ast;

L'Osservatorio regionale antiviolenza - O.R.A. costituirà inoltre l'interfaccia regionale della Banca dati nazionale che verrà costituita sul fenomeno, contribuendo all'implementazione dei dati a livello nazionale.

Ai fini di un adeguato ed efficace sviluppo del sistema verrà costituito un comitato tecnico ristretto costituito dalle rappresentanze dei soggetti coinvolti.

3. I SOGGETTI E LE ATTIVITÀ

3.1 Il ruolo della Regione Lombardia

La violenza contro le donne ha delle conseguenze sulla vita delle vittime e dei/le loro figli/e e ha ripercussioni significative sulla società nel suo complesso. I costi sociali ed economici della violenza contro le donne sono elevati, seppur non sempre facilmente misurabili.

Le politiche antiviolenza, pertanto, devono trovare una loro precisa collocazione all'interno delle politiche pubbliche così come negli strumenti di programmazione regionale e territoriale, anche per garantirne la sostenibilità economica nel tempo.

In particolare la Regione Lombardia, tenuto conto delle azioni prioritarie e programmatiche, opererà per:

- coordinare l'attuazione integrata degli interventi e l'accesso ai servizi volti a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, tenendo presente le caratteristiche demografiche, sociali, economiche, geografiche dei vari territori;
- promuovere azioni dirette a sostenere le Reti territoriali interistituzionali, di cui i Comuni sono gli enti capofila, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi di collaborazione;
- definire le linee-guida operative per la definizione del modello integrato di accesso, accoglienza, valutazione del rischio e definizione delle caratteristiche del progetto personalizzato per l'accompagnamento della donna nella fuoriuscita dalla violenza;
- definire le modalità per mettere a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto della violenza contro le donne la procedura di rilevazione dei fattori di rischio, sulla base di una predefinita procedura standard, anche tenuto conto degli esiti di prima applicazione del modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. PI.Us., già introdotto dall'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio;
- favorire, in accordo con le FF.O., l'integrazione e l'accessibilità da parte della polizia locale delle banche dati a disposizione delle forze dell'ordine;
- sostenere i centri antiviolenza e le case rifugio/strutture di ospitalità che aderiscono alle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza nell'adeguamento ai criteri minimi indicati nel paragrafo successivo;
- promuovere la sperimentazione di modelli di protezione presso l'abitazione della vittima al fine di evitare, soprattutto in caso di donne con figli/e minori, lo sradicamento sociale del nucleo familiare;
- definire, al fine di omogeneizzare e garantire la qualità dei servizi, un modello di carta di accoglienza (carta dei servizi) che i centri antiviolenza e le case-rifugio dovranno adottare;
- monitorare e valutare le attività e la qualità dei servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, anche ai fini del riparto delle risorse del Fondo nazionale per le pari opportunità, anche attraverso specifici strumenti informatici;

- definire gli indicatori di efficienza, efficacia e risultato per garantire il miglior utilizzo delle risorse e garantire un effetto moltiplicatore delle stesse;
- individuare i criteri specifici per l'assegnazione di case di edilizia residenziale pubblica alle donne vittime di maltrattamento o stalking, che tengano conto delle loro particolari difficoltà nel raggiungere un'autonomia economica, anche in accordo con i centri antiviolenza che le seguono nel percorso di uscita dalla violenza;
- predisporre, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un elenco di avvocati/e, con particolare specializzazione in tema di violenza contro le donne, sulla base della partecipazione a specifici momenti di formazione in materia di violenza domestica;
- promuovere programmi/interventi rivolti agli uomini autori di violenza per diminuire il rischio di recidiva del reato. I programmi per l'assunzione di responsabilità circa il comportamento violento non saranno intesi come alternativa alla condanna, ma quale misura aggiuntiva. Si esclude inoltre, come da espresso divieto di legge, il ricorso a terapie di coppia o mediazione familiare;
- promuovere, anche attraverso modalità innovative, informazione e modelli formativi per sensibilizzare i medici di medicina generale e i pediatri, affinché siano in grado di rilevare il fenomeno e di informare correttamente le eventuali vittime sui servizi presenti sul territorio;
- monitorare statisticamente il fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale attraverso lo sviluppo di specifici strumenti informatici integrati multistruttura;
- sviluppare il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne nella programmazione comunitaria, anche attraverso la misura 9.4.2 Fondo sociale Europeo-POR 2014/2020 per incrementare le strutture dedicate all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza;
- partecipare attivamente a bandi nazionali e europei (Daphne o altri inerenti al tema della violenza di genere);
- garantire la sinergia con i piani territoriali di conciliazione e i piani di zona per assicurare interventi integrati e omogenei;
- coinvolgere le rappresentanze consolari dei paesi esteri per acquisire ulteriori elementi in ordine alle dinamiche delle relazioni violente sulle donne appartenenti alle comunità straniere;

3.2 Le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza: i soggetti e le attività

Il lavoro di rete consente di armonizzare le azioni e gli interventi per rendere omogeneo il sistema integrato di accesso, accoglienza, valutazione e presa in carico, rispettando le peculiarità territoriali e in linea con le indicazioni nazionali e regionali.

La priorità del lavoro di rete è quella di collocare la donna al centro degli interventi e delle azioni, a partire dal primo accesso e fino alla definizione, concordata con la donna, del percorso verso l'autonomia. Gli interventi di accesso, accoglienza, valutazione del rischio, presa in carico e protezione si effettuano in accordo con le singole interessate **e nel pieno**

rispetto della loro volontà, costruendo con ciascuna percorsi personalizzati che vadano anche verso il reinserimento sociale, lavorativo e professionale della donna.

La Rete territoriale interistituzionale antiviolenza, attraverso le diverse funzioni e i diversi soggetti che ne fanno parte, deve garantire l'accesso, l'accoglienza, la valutazione del rischio e la successiva presa in carico e protezione della donna vittima di violenza, indipendentemente dal soggetto (pubblico o del privato sociale) al quale la donna si rivolge, assicurando una valutazione multidimensionale attraverso il coinvolgimento dei servizi sanitari (pronto soccorso), socio-sanitari, attraverso il ruolo esercitato dalle AA.SS.LL., ora AST, tramite i consultori e dei servizi assistenziali specialistici tramite i servizi sociali degli Enti locali.

Inoltre saranno coinvolti le forze dell'ordine, i centri antiviolenza, assicurando, ove necessario, anche un'adeguata attività di mediazione linguistica e culturale.

La Regione Lombardia sostiene da sempre un welfare territoriale che coinvolge attivamente gli attori del territorio per l'individuazione sinergica di soluzioni attraverso una collaborazione di rete. Il valore aggiunto delle "reti" è da ricercarsi nel patrimonio relazionale generato dall'insieme di rapporti sviluppati con i soggetti partecipanti; in tal senso, le buone politiche dovrebbero tenere conto delle esperienze pregresse cercando di "far tesoro" di quanto già sviluppato ed integrando - ove possibile - l'insieme di rapporti e relazioni costruite e consolidate.

Reti Antiviolenza e Reti territoriali di conciliazione coincidono già in quanto a dimensione territoriale. L'esperienza delle reti antiviolenza può quindi avvantaggiarsi di quanto già sperimentato dalla Regione Lombardia con le Reti territoriali di conciliazione sviluppando un sistema di collaborazione tra le due reti.




Fig. 3 - I soggetti della Rete: le donne al centro

3.2.1 I soggetti essenziali della Rete

Per garantire un efficace modello integrato di accesso, accoglienza, presa in carico e protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli/e, la Regione Lombardia intende confermare il modello interistituzionale già positivamente sperimentato che nella diversità delle funzioni e della corrispondente responsabilità riconosce pari dignità ai soggetti essenziali che operano nella Rete.

La **Rete territoriale interistituzionale antiviolenza** è costituita dai seguenti **soggetti considerati essenziali**:

- almeno un Comune (in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
- uno o più centri antiviolenza;
- una o più case rifugio/strutture di ospitalità;
- enti del sistema sanitario e socio-sanitario;
- rappresentanti delle forze dell'ordine.

I Centri antiviolenza

I Centri antiviolenza pubblici e del privato sociale, che entro la fine del 2016 dovranno adeguarsi ai requisiti definiti nel paragrafo successivo pur conservando le specificità, competenze e professionalità sviluppate nel tempo, anche attraverso il lavoro volontario:

- definiscono i progetti personalizzati per la fuoriuscita dalla violenza, ivi compresi il reinserimento sociale ed economico e l'accompagnamento all'autonomia abitativa, collocando le donne al centro degli interventi, in raccordo con gli altri soggetti

essenziali della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza, in particolare Comuni e AA.SS.LL. (ora AST);

- si raccordano, se soggetti del privato sociale, con i servizi sociali del Comune della donna vittima di violenza, qualora si rendano necessari interventi di protezione o ospitalità nelle case rifugio o nelle strutture di ospitalità;
- aderiscono al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;
- si attengono alle indicazioni nazionali e regionali per la rilevazione dei fattori di rischio, sulla base di una predefinita procedura standard, anche tenuto conto degli esiti di prima applicazione del modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. Pl.Us. (Spousal Assault Risk Assessment PLury User), già introdotto dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio;
- sono responsabili della compilazione della scheda di valutazione del rischio, che in caso di messa in protezione della donna deve essere condivisa entro 48 ore con le assistenti sociali del Comune di residenza della donna;
- provvedono entro i due successivi giorni lavorativi a segnalarlo ai servizi sociali del Comune capofila della rete e/o di residenza della donna e a concordare le procedure conseguenti, qualora inviino le donne presso strutture di protezione a seguito della valutazione del rischio;
- assicurano, al fine di rendere omogenei i modelli di presa in carico delle donne vittime di violenza, la formazione continua del personale anche volontario in raccordo con la Regione Lombardia;
- possono, nell'ambito dei programmi di formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, nel rispetto delle norme del sistema regionale di formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007, e in accordo con la Direzione regionale competente, individuare competenze specifiche finalizzate alla definizione di percorsi formativi delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;
- garantiscono la piena disponibilità dei dati e delle informazioni in loro possesso relative alle donne vittime di violenza, compatibilmente con la vigente normativa in materia di privacy e le esigenze di anonimato e sicurezza della donna, implementando costantemente il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza)
- esercitano le funzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 80, di attuazione della l. 183/2014, in merito alle certificazioni dell'inserimento delle donne vittime di violenza di genere nei percorsi di protezione, al fine della fruizione da parte delle stesse dei previsti benefici di legge.

Le Case-rifugio e le strutture di ospitalità

In Lombardia esistono diverse tipologie di strutture finalizzate alla protezione delle donne vittime di violenza: strutture di accoglienza per il pronto intervento, case-rifugio ad alta protezione, strutture di ospitalità che non prevedono un'alta protezione. Esistono inoltre modalità di semi-protezione presso l'abitazione della donna vittima di violenza e case verso la semi-autonomia e l'autonomia.

Nelle case-rifugio è espressamente vietato l'ingresso ai maltrattanti ed è vietato altresì fare ricorso alla mediazione familiare nell'ambito delle attività di protezione delle vittime.

Le diverse strutture di ospitalità devono:

- garantire protezione e attuare il progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza in stretto raccordo con i centri antiviolenza, i servizi sociali del comune e i restanti nodi della rete (Asl, Ospedali, ora Ast e Asst e Forze dell'ordine);
- assicurare alloggio e beni primari alle donne vittime di violenza e ai/lle loro eventuali figli/e;
- garantire personale formato e specializzato sulla violenza di genere;
- garantire la formazione continua del personale in accordo con la Regione Lombardia;
- garantire la piena disponibilità dei dati e delle informazioni in loro possesso relative alle donne vittime di violenza implementando costantemente il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza), nel rispetto dei diritti alla riservatezza delle interessate e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- garantire la corretta informazione e disponibilità circa le strutture di ospitalità secondo le diverse tipologie, al fine di implementare la mappatura nazionale prevista dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014;
- uniformarsi alle indicazioni nazionali al fine di assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta nel sistema del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- esercitare le funzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15/5/2015, in merito alle certificazioni dell'inserimento delle donne vittime di violenza di genere nei percorsi di protezione, al fine della fruizione da parte delle stesse dei previsti benefici di legge.

Strutture di accoglienza per il pronto intervento

Le strutture di accoglienza per il pronto intervento sono strutture di civile abitazione o di comunità a disposizione 24h/24 per i casi di emergenza/urgenza. Le strutture sono a disposizione delle Forze dell'ordine, strutture ospedaliere, servizi sociali dei Comuni e centri antiviolenza e consultori. La permanenza in queste strutture di norma non supera i 7 giorni. Le donne vittime di violenza collocate in queste strutture sono prese in carico da un centro antiviolenza per la definizione del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza e successive forme di protezione. Le ospiti devono comunque essere prese in carico da un centro antiviolenza entro i successivi due giorni lavorativi dall'ingresso nella struttura.

Ospitalità di I livello

Case-rifugio ad alta protezione

Le case-rifugio ad alta protezione sono strutture a indirizzo segreto e sono a disposizione della rete territoriale interistituzionale antiviolenza qualora risulti evidente l'alto rischio per la sicurezza della donna. Di norma la permanenza non supera l'anno. La casa rifugio per la protezione totale è strettamente collegata con un centro antiviolenza e si raccorda con il Comune capofila della rete e il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza in linea con le volontà della donna.

Strutture di ospitalità che non prevedono l'alta protezione

Le strutture di ospitalità che non prevedono un'alta protezione non sono necessariamente a indirizzo segreto. Possono essere strutture di civile abitazione o strutture di comunità. Di norma la permanenza non supera l'anno. Le strutture di ospitalità che non prevedono l'alta protezione sono strettamente collegate con un centro antiviolenza e si raccordano con il Comune coordinatore della rete e con il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza in linea con le volontà della donna.

Ospitalità di II livello

Case verso la semi-autonomia e l'autonomia

Le case verso la semi-autonomia e autonomia sono messe a disposizione da Comuni e da altri Enti pubblici. Di norma sono appartamenti di civile abitazione. Sono disponibili per le donne vittime di violenza che hanno già intrapreso un percorso di fuoriuscita. Di norma la permanenza non supera i 24 mesi. Sono strettamente collegate con il centro antiviolenza che ha in carico la donna per il consolidamento del percorso di autonomia e il reinserimento sociale ed economico. Le donne con reddito contribuiscono al proprio mantenimento.

I Comuni

Tutti i Comuni, singoli o in forma associata, promuovono politiche di contrasto alla violenza di genere, nel seguente modo:

- coordinando o facendo parte delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza, secondo le indicazioni regionali e sulla base della sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione con la Regione Lombardia;
- garantendo, attraverso il sistema integrato delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza, servizi e attività finalizzate ad accogliere, assistere, sostenere, tutelare, proteggere e accompagnare all'autonomia le donne vittime di violenza anche con apposite convenzioni/protocolli con soggetti del privato sociale;
- definendo, in qualità di componenti dell'Ufficio di Piano e ai sensi della legge regionale 3/2008, iniziative e attività coerenti con il presente piano all'interno della programmazione locale;
- favorendo la sostenibilità economica dei servizi attivati a livello territoriale, anche grazie alle risorse in capo agli Uffici di Piano;
- promuovendo, ai sensi della l.r 3/2008, la sperimentazione di unità di offerta sociali innovative in materia di contrasto alla violenza di genere e di protezione delle vittime, sole o con figli minori;
- concorrendo alla definizione di percorsi di uscita dalla violenza che prevedono il reinserimento sociale e lavorativo;

- garantendo una formazione specializzata e continua al personale professionale dei servizi sociali che si occupa di donne vittime di violenza di genere, in raccordo con le indicazioni regionali;
- assicurando che i servizi sociali e di tutela minori siano in grado di far emergere episodi di violenza familiare e domestica contro le donne in casi già presi in carico per altri motivi e assicurando la protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli in strutture specializzate nel contrasto alla violenza contro le donne;
- definendo, di concerto con gli altri soggetti e in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali, le linee guida operative per stabilire criteri di qualità e le relative procedure operative che permettano interventi efficaci e integrati tra i servizi competenti, i quali si attiveranno con immediatezza al verificarsi di casi di violenza;
- favorendo l'individuazione di alloggi verso l'autonomia o la semi-autonomia, anche attraverso l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne vittime di violenza, sole o con figli minori, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000);
- favorendo l'assegnazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ad attività di contrasto alla violenza contro le donne, anche gestite da associazioni del privato sociale che si occupano della tematica, quali centri antiviolenza e case-rifugio.
- esercitando le funzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 80, di attuazione della l. 183/2014, in merito alle certificazioni dell'inserimento delle donne vittime di violenza di genere nei percorsi di protezione, al fine della fruizione da parte delle stesse dei previsti benefici di legge.
- assicurando che il diritto di visita dei padri maltrattanti venga esercitato senza compromettere la sicurezza della donna e dei minori stessi, e soprattutto che venga evitato il contatto vittima/maltrattante, come previsto dalla Convenzione di Istanbul;
- collaborando le Asl, ora Ast, per l'attuazione del piano personalizzato di fuoriuscita delle vittime di violenza.

Il sistema sanitario: gli ospedali e i servizi di pronto soccorso

Il sistema sanitario rappresenta uno dei luoghi maggiormente coinvolti nell'emersione del fenomeno della violenza.

Le linee guida predisposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013 danno indicazioni precise sulle conseguenze della violenza sulla salute e definiscono alcune raccomandazioni per il personale sanitario.

Coerentemente con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è necessario che il sistema ospedaliero lombardo attivi percorsi specifici per accogliere le donne vittime di violenza, prevedendo locali idonei per accogliere e assistere le donne ed eventuali figli/e minori e garantendola formazione continua del personale sanitario.

I servizi di Pronto Soccorso delle aziende ospedaliere pubbliche e private convenzionate (accreditate), ora Asst, rappresentano uno dei luoghi strategici per intercettare il fenomeno della violenza e dovranno prevedere specifici percorsi dedicati ad accogliere e assistere le

donne vittime di violenza domestica o sessuale, nel rispetto della privacy, dedicandovi personale appositamente formato e definendo protocolli operativi;

In particolare le aziende ospedaliere pubbliche e private convenzionate (accreditate), ora Asst:

- dovranno individuare in ogni ospedale un/a referente per la violenza di genere, che collabori attivamente con il personale di pronto soccorso e che sia responsabile della rilevazione dei dati e dell'adeguatezza dei percorsi diagnostici-terapeutici. Si prevede inoltre che venga attribuito, in fase di ingresso, il "codice giallo", ai fini della definizione della priorità d'accesso della donna, indipendentemente dalle diagnosi successive;
- dovranno aderire alle reti territoriali interistituzionali antiviolenza sui territori di riferimento;
- dovranno compilare una scheda di rilevazione dei fattori di rischio di recidiva;
- saranno strettamente collegati agli altri soggetti essenziali delle reti territoriali interistituzionali e, in particolare potranno stipulare accordi specifici con le Asl, ora Ast, per integrare le loro attività con i consultori familiari. In caso di rischio elevato o su richiesta della donna, potranno contattare anche direttamente centri antiviolenza, case-rifugio o strutture di ospitalità per il pronto intervento;
- dovranno assicurare al personale ospedaliero che entra in contatto con le vittime una formazione multidisciplinare e continua, in raccordo con la Regione Lombardia, in particolare rispetto alla valutazione dei fattori di rischio, alla pianificazione della protezione, alla corretta documentazione dei fatti, alle caratteristiche del referto e alle responsabilità civili e penali;
- dovranno altresì informare la donna vittima di violenza della presenza sul territorio di specifici servizi di assistenza psicologica e legale, nonché della presenza di centri antiviolenza e strutture di ospitalità;
- potranno trattenere la donna in osservazione o ricoverarla per il tempo necessario affinché la rete si attivi per trovare la più adeguata struttura di protezione o per fornire alla donna i primi servizi di accoglienza psicologici e legali, anche in collegamento con i centri antiviolenza territoriali;
- qualora la situazione lo richiedesse e nella struttura ospedaliera non fosse presente un presidio delle forze dell'ordine, le aziende ospedaliere si attiveranno per contattare le forze dell'ordine;
- garantiranno la piena disponibilità dei dati e delle informazioni in loro possesso relativi alle donne vittime di violenza, alimentando costantemente il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza), nel rispetto dei diritti alla riservatezza delle interessate e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Il sistema sociosanitario: Le Asl, ora Ats e i consultori

In attuazione del piano quadriennale, le AA.SS.LL., ora Ast, anche per il tramite dei consultori, dovranno:

- attivare momenti di confronto all'interno della cabina di regia ai sensi della d.g.r. 27 giugno 2013 n. 326, con gli ambiti territoriali per la gestione delle risorse economiche disponibili anche in un'ottica sovrazonale;
- attivare tutte le procedure per entrare a far parte delle reti territoriali antiviolenza e garantire la massima integrazione tra le politiche di contrasto alla violenza e delle pari opportunità e quelle per sostenere la conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa, attraverso l'integrazione dei piani territoriali di conciliazione;
- promuovere l'attivazione di protocolli d'intervento per il superamento della violenza intrafamiliare, in una prospettiva relazionale, anche con riferimento all'ascolto e al trattamento dei soggetti maltrattanti. Tali programmi dovranno garantire una prioritaria attenzione ai diritti dei minori e alla salute psicologica dei figli di genitori violenti;
- definire in raccordo con la Regione Lombardia le linee-guida per la formazione del personale, in particolare quello dei consultori, finalizzate al riconoscimento e all'emersione del fenomeno della violenza di genere e al suo contrasto, nonché alla valutazione dei fattori di rischio in base alle indicazioni nazionali e regionali, sulla base di una predefinita procedura standard, anche tenuto conto degli esiti di prima applicazione del modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. PLUs. (Spousal Assault Risk Assessment PLury User), già introdotto dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio;
- sensibilizzare gli operatori dei dipartimenti dipendenze, salute mentale e dei servizi per le persone con disabilità, in ragione della maggiore vulnerabilità delle donne con problemi di salute o di disabilità, il cui rischio di subire violenze fisiche o sessuali è doppio rispetto alle altre donne, e della possibile gestione di maltrattanti in carico;
- attivare corsi presso i consultori, anche nei percorsi nascita, sulle competenze di coppia che sensibilizzino gli uomini a una maggiore condivisione del lavoro di cura;
- stipulare protocolli di intesa con i Comuni capofila delle reti territoriali e gli altri soggetti della rete per attuare le azioni del piano in modo integrato e sinergico;
- attivare programmi sperimentali rivolti ai maltrattanti, istituendo centri di ascolto e accompagnamento al cambiamento degli uomini;
- assicurare, attraverso i propri servizi, la massima informazione sui servizi presenti sul territori per accogliere e proteggere le donne vittime di violenza;
- garantire la piena disponibilità dei dati e delle informazioni relativi alle donne vittime di violenza in loro possesso, alimentando costantemente il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza), nel rispetto dei diritti alla riservatezza delle interessate e nel rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Le Forze dell'ordine

La Regione Lombardia, nella consapevolezza che il fenomeno della violenza contro le donne deve essere affrontato in sinergia con diversi soggetti, sosterrà con apposite iniziative l'intervento delle forze dell'ordine (polizia di stato e arma dei carabinieri).

Rilevata la necessità di adottare linee di intervento tempestive ed efficaci da parte di tutte le istituzioni coinvolte e in particolare delle forze dell'ordine, la Regione Lombardia si impegna a:

- attivare protocolli regionali con le forze di polizia e l'arma dei carabinieri per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione ex art. 15, l. 241/90, di attività di interesse comune volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne;
- studiare, d'intesa con le forze dell'ordine, specifici percorsi dedicati ad accogliere le donne vittime di violenza nelle strutture della polizia di stato e dell'arma dei carabinieri, in particolare tenendo in considerazione, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno degli uffici delle forze dell'ordine e che la vittima venga accolta nel più breve tempo possibile;
- sostenere la costituzione a livello territoriale di nuclei specializzati, dove non esistenti, per il contrasto alla violenza di genere;
- individuare modalità di formazione specifica rivolta ai diversi livelli delle forze dell'ordine, anche in raccordo con la Regione Lombardia;
- sostenere iniziative volte ad uniformare l'attività di formazione rivolta alle forze dell'ordine valorizzando modelli e buone prassi già in atto;
- concordare modalità di rilevazione di dati relativi alle donne vittime di violenza che si recano presso gli uffici delle FF.O. per consentire un'adeguata rilevazione e lettura del fenomeno sul territorio regionale anche raccordando i diversi sistemi informativi per una corretta valutazione dei fattori di rischio, d'intesa con le locali Procure (anche sperimentando eventualmente il metodo S.A.R.A PL.U.s);
- definire le modalità per la loro adesione alle reti territoriali interistituzionali antiviolenza e le modalità con cui le FF.O. si raccordano con gli altri nodi/servizi delle reti, anche al fine di migliorare il sistema di comunicazione tra FF.O. stesse, pubblici ministeri e sistema giudiziario;
- sostenere le attività di comunicazione delle forze dell'ordine volte a informare sulla presenza di specifici servizi dalle stesse attivati per accogliere le donne vittime di violenza, anche attraverso la sperimentazione di modalità innovative e multimediali di comunicazione;
- sperimentare progetti integrati con i servizi socio-sanitari e con gli Enti locali per il monitoraggio del trattamento dei maltrattanti;
- mettere a punto prassi per indirizzare le donne querelanti a un centro antiviolenza per l'accoglienza e l'eventuale presa in carico;
- incentivare l'attivazione della procedura di ammonimento dei maltrattanti e degli stalker prevista dalla l. 119/2013 da parte del questore e in raccordo con gli altri soggetti della rete competenti e monitorarne gli effetti.

Il sistema giudiziario

La Regione Lombardia, nella consapevolezza che il problema della violenza contro le donne non può trovare soluzione esclusiva nel trattamento sanzionatorio o di tutela giudiziaria, sosterrà con apposite iniziative la risposta del sistema giudiziario.

La legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto norme finalizzate a ridurre i tempi della risposta giudiziaria, anche nel rispetto della tutela processuale della vittima - in particolare prevedendo una priorità nella trattazione dei processi per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis C.P., e delle forme di modalità protette per l'esame della persona offesa maggiorenne vittima di tali reati, in relazione ad una sua particolare vulnerabilità. Le

delibere del 2008 (n. 4/RI/2008) e del 2014 (n. 570/VV/2013) del Consiglio Superiore della Magistratura forniscono indicazioni organizzative agli uffici per l'attuazione della norma citata. Tenuto conto di questo, la Regione Lombardia si impegna a:

- collaborare con la Scuola Superiore della Magistratura e con le strutture della formazione decentrata di Milano e Brescia proponendo protocolli per introdurre nella formazione professionale elementi relativi alla conoscenza e al trattamento del fenomeno della violenza contro le donne.
- studiare, d'intesa con il Ministero della Giustizia e per quanto di eventuale competenza con i Comuni, delle forme per realizzare in ogni singolo Tribunale una "stanza dell'accoglienza" dedicata all'attesa della donna vittima di violenza che debba rendere testimonianza, nonché ad attrezzare apposite aule di udienza mediante l'installazione di idonei strumenti di protezione della donna-testimone;
- collaborare con i dirigenti degli uffici giudiziari per la predisposizione di sistemi di rilevazione di dati giudiziari che consentano una completa lettura del fenomeno.



Fig. 4 - Integrazione, personalizzazione e monitoraggio

3.2.2 Criteri generali per il funzionamento dei centri anti-violenza, delle case-rifugio e delle altre strutture di accoglienza

3.2.2.1 Le aree di intervento prioritario della rete territoriali interistituzionali anti-violenza

Una delle priorità regionali è quella di mettere a sistema le strutture per la presa in carico e la protezione delle donne vittime di violenza ed i loro eventuali figli (centri anti-violenza, case rifugio e altre strutture di ospitalità), attraverso la copertura dell'intero territorio

regionale, la formazione delle/gli operatrici/tori e delle volontarie delle strutture e il necessario raccordo con i servizi di Pronto Soccorso, i medici di medicina generale, i servizi sociali dei Comuni, le Asl, ora Ast, le FF.O per far emergere il fenomeno sommerso e per garantire su tutto il territorio regionale azioni sempre più adeguate per la prevenzione e la tutela della donna vittima di violenza.

In un'ottica di evoluzione della rete dei servizi diventa fondamentale la definizione di criteri minimi per la messa a regime di nuove unità d'offerta, quali:

- **centri anti violenza**, ovvero strutture che offrono servizi di ascolto e di sostegno alle donne, sole o con figli/e minori, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza e la definizione di un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
- **case-rifugio**, ovvero strutture di ospitalità temporanea per le donne sole o con figli/e minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o delle/i minori, volte a garantire ai propri ospiti, insieme a un domicilio sicuro in ogni caso di carattere temporaneo, l'attuazione di un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale degli stessi;
- **strutture alloggiative temporanee di II livello**, individuali e/o collettive, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitano di un periodo limitato di tempo prima di rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

In tale ottica è fondamentale che il sistema garantisca l'accesso alle donne vittime di violenza indipendentemente dal luogo di residenza, e ciò dovrà essere assicurato attraverso regole di reciprocità tra Regioni e Comuni, a seconda della tipologia di prestazioni richieste, mediante regolamentazione istituzionale e negoziale.

3.2.2.2 I Centri anti violenza: criteri generali

Al fine di garantire l'uniformità di misure per prevenire, contrastare e tutelare ogni forma di violenza contro le donne con azioni di sostegno e protezione delle vittime e dei loro figli, i criteri generali gestionali e strutturali nazionali già definiti verranno declinati a livello regionale con successivo provvedimento di Giunta sulla base di principi enunciati nel presente piano.

I centri anti violenza sono promossi da:

- Enti locali, in forma singola o associata;
- Enti no profit operanti nel settore di sostegno e aiuto delle donne vittime di violenza, iscritti agli appositi registri/albi, che abbiano nel loro statuto le finalità esclusive o prioritarie del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, ovvero che possano dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne;
- Gli Enti locali, in forma singola o associata e enti no profit, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Queste strutture devono, **all'interno dei criteri generali di gestione:**

- adottare strumenti che illustrino chiaramente la *mission* della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate;
- assicurare l'accesso 365 giorni per 24 ore, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con le strutture di pronto intervento già attive sul territorio o con altri enti no profit che gestiscono sportelli nei territori limitrofi;
- assicurare un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione del rischio e alla valutazione multidimensionale per la definizione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontario, adeguatamente formato.

I centri anti violenza dovranno assicurare, **all'interno dei criteri generali strutturali indicati**, entro il 2016:

- il possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione, adottando idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche;
- un'articolazione di spazi interni che consenta l'accoglienza e lo svolgimento dei colloqui nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.2.2.3 Le Case-rifugio e le strutture di accoglienza: criteri generali

Al fine di garantire l'uniformità di misure per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e tutelare queste ultime con azioni di sostegno e protezione delle vittime e dei loro figli, i criteri generali gestionali e strutturali nazionali, già definiti dall'intesa Stato-Regione del 27/11/2014 verranno declinati a livello regionale con successivo provvedimento sulla base di principi enunciati nel presente piano.

Le case-rifugio sono strutture di accoglienza promosse da:

- Enti locali, singoli o associati;
- Enti no profit, operanti nel settore di sostegno e aiuto delle donne vittime di violenza, iscritti agli appositi registri/albi che abbiano nel loro statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, ovvero possano dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza;
- Enti locali, singoli o associati, e Enti no profit, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Queste strutture devono, **all'interno dei criteri generali di gestione**:

- adottare strumenti che illustrino chiaramente la *mission* della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate;
- assicurare l'accesso 365 giorni per 24 ore;
- assicurare un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione multidisciplinare per la definizione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontario, adeguatamente formato.

Le case-rifugio dovranno assicurare, **all'interno dei criteri generali strutturali**, entro il 2016:

- il possesso dei requisiti richiesti da norme vigenti in materia di civile abitazione, anche adottando idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche, e dovranno preferibilmente essere ubicate in centri abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e servizi scolastici;
- un'articolazione di spazi interni adeguatamente attrezzati e idonei per l'accoglienza e l'ospitalità delle donne sole e con minori: riguardo alla presenza di bambini/e, dovranno essere garantiti aree sicure per il gioco ed eventuali dispositivi di sicurezza per i bambini, secondo le norme in vigore.

4. PROCESSI E STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

4.1 *Modello integrato di accesso e accoglienza della donna ai servizi e valutazione multidimensionale*

Le risorse nazionali e regionali disponibili per il quadriennio 2015/2018 sono destinate a sviluppare e consolidare un modello regionale che permetta un' omogeneizzazione di procedure per l'accesso e accoglienza delle donne vittime di violenza e la definizione del percorso personalizzato di uscita dalle situazioni di rischio o violenza. La modellizzazione è finalizzata a garantire a livello territoriale la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e dei percorsi attivati.

Accesso

Le donne vittime di violenza, anche con figli/e minori, a qualunque dei **soggetti della rete** territoriale chiedano aiuto, devono essere accolte, ascoltate e di seguito informate in maniera puntuale sulle conseguenze della violenza subita e sulla gravità del reato, nonché sul loro diritto a essere protette in strutture dedicate. Ogni donna deve ricevere informazioni sulla presenza sul territorio dei centri antiviolenza, dove può trovare sostegno, servizi specialistici gratuiti, diverse figure professionali specificatamente formate.

Accoglienza

I Centri antiviolenza nell'accogliere le donne - così come previsto nell'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 - devono essere in grado di *«garantire protezione e accoglienza gratuita alla donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti a elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita della violenza»*¹. Laddove *«il percorso personalizzato e di sostegno è costruito insieme alla donna e fondato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi»*², collocando la donna al centro. Tale percorso sarà formulato con le figure professionali e volontarie, adeguatamente formate, presenti nel Centro.

Valutazione del rischio

Le operatrici e gli operatori dei diversi punti di accesso, appositamente formati e competenti, sono tenuti a effettuare la rilevazione dei fattori di rischio, al fine di mettere in atto azioni di prevenzione della recidiva e protezione della vittima, in base alle indicazioni nazionali e regionali, sulla base di una predefinita procedura standard, anche tenuto conto degli esiti di prima applicazione del modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. Pl.U.s. (Spousal Assault Risk Assessment PLury User), già introdotto dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio;

¹ Intesa Stato-Regioni 27/11/2014, art. 4, comma 1, lett. b).

² Intesa Stato-Regioni 27/11/2014, art. 5, comma 1.

La valutazione del rischio è un processo in itinere che potrà essere modificato dal centro antiviolenza ogni qual volta cambino le condizioni di rischio.

Presa in carico e protezione

La presa in carico delle donne vittime di violenza comporta la definizione, in una logica integrata e multidimensionale, del progetto personalizzato di fuoriuscita dalle situazioni di rischio o violenza. I Centri antiviolenza definiscono il progetto personalizzato nel rispetto della volontà della donna, coinvolgendo i servizi sociali del Comune di residenza. Qualora la donna abbia necessità di essere collocata in una Casa-rifugio, i servizi sociali dovranno essere informati entro i successivi due giorni lavorativi e dovranno darne validazione. Se il progetto personalizzato prevede di fruire di servizi specialistici, come ad esempio cure psicologiche di lunga durata, servizi sanitari specifici, servizi di inserimento lavorativo e/o accompagnamento abitativo ecc., saranno coinvolti i servizi socio-sanitari, i consultori e gli altri soggetti della rete territoriale.

Definizione del progetto personalizzato:

Il progetto personalizzato dovrà prevedere:

- un fascicolo personale che contenga la scheda di anamnesi, le informazioni socio-economiche, il contesto culturale e familiare della donna, al fine di definire gli interventi complessi e integrati (ivi compresi quelli attivabili dal Comune o dalla ASL di residenza, ora Ast), nonché le eventuali criticità rilevabili;
- le proposte di percorso, oltre ai servizi protezione e ospitalità prospettate alle donne vittime, per l'acquisizione dell'autonomia economica e sociale, indispensabile e necessaria per la fuoriuscita dalle situazioni di rischio e di violenza;
- le modalità di collaborazione per la gestione del progetto con altri enti, ad esempio contatti con eventuali aziende/associazioni per l'inserimento lavorativo e per l'autonomia abitativa, enti locali per la presa in carico sociale, l'attivazione di interventi dei servizi sociali anche disponibili per eventuali figli/e minori a carico;
- le verifiche e l'attività di monitoraggio periodiche, nonché le attività di supervisione complessiva della validità del progetto attivato.

Per ogni donna presa in carico il fascicolo sopra descritto dovrà essere aperto nel sistema informativo O.R.A, nel rispetto dell'anonimato della donna.




Fig. 5 - Il processo

4.2 Indicatori per la valutazione dell'efficacia delle azioni programmatiche del piano

Nella fase attuale, contraddistinta dal migliore utilizzo delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione entrano a pieno titolo come fattore determinante ed elemento centrale per affrontare i processi di miglioramento del sistema di governance e di attuazione delle politiche.

Una delle principali innovazioni da adottare si basa sulla definizione di obiettivi di intervento, sotto forma di risultati attesi che si intendono realizzare in termini di miglioramento e potenziamento delle politiche per la promozione e il sostegno delle azioni per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

I risultati attesi saranno misurati da uno o più indicatori, la cui misurazione in tempi prestabiliti sarà determinante per la valutazione delle azioni intraprese e gli impegni assunti dai vari soggetti.

Il sistema di monitoraggio e valutazione dovrà essere orientato a:

- Fornire strumenti di controllo sullo stato di avanzamento delle attività *in itinere* ed *ex-post*;
- Sostenere un processo partecipato;
- Generare apprendimento per migliorare il sistema di prevenzione del fenomeno e quello di presa in carico e tutela della donna vittima di violenza;

In particolare, con apposito provvedimento di Giunta, verrà definito:

- un sistema di costi standard delle prestazioni, in particolare dell'assistenza sociale, psicologica e legale, che tenga conto dell'accoglienza e della protezione della donna con e senza figli/e;
- un sistema di indicatori per la stima dei costi minimi di funzionamento per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza, al fine di arrivare a costi standard;
- definire, a partire dagli indicatori attualmente in uso, ulteriori set di indicatori di processo e di risultato per ogni azione programmatica (es. numero degli ospedali, ora Asst, che ha definito procedure operative interne per la presa in carico delle donne; numero protocolli tra AA.SS.LL., ora Ast, e Comuni per assicurare l'integrazione e la continuità delle prestazioni, quota di personale dei servizi sanitari e sociosanitari che partecipano a percorsi formativi, numero di Ospedali, ora Asst, Comuni, ecc. raggiunti dal sistema informativo O.R.A., numero di Ospedali, ora Asst, sedi delle forze dell'ordine, centri antiviolenza, case-rifugio, Comuni che adottano il sistema di valutazione S.A.R.A. PI.Us., ecc.);

4.3 Il modello di verifica dell'appropriatezza delle prestazioni

Con decreto del Direttore generale competente viene definito annualmente un piano dei controlli per adottare una linea d'intervento e monitoraggio sui centri antiviolenza e sulle case-rifugio e centri di accoglienza al fine di dare certezza della qualità del servizio reso alle donne vittime di violenza.

In particolare con il piano dei controlli si intende:

- verificare che il servizio fornito sia qualitativamente conforme alle indicazioni nazionali e regionali;
- individuare mediante la valutazione dell'appropriatezza dei servizi la rispondenza ai bisogni espressi;
- favorire l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

Prima dell'approvazione del piano dei controlli è previsto un confronto con gli Enti locali e le strutture direttamente coinvolte nell'attività di controllo.

Nel piano occorrerà individuare:

- specifici criteri di scelta del campione da sottoporre a valutazione, nel rispetto di quanto indicato nelle direttive regionali.
- le aree prioritarie di controllo

L'attività di controllo in oggetto viene esercitata attraverso una Commissione multidisciplinare specificamente istituita: un/a funzionaria/o della Regione esperta/o in materia, un/a funzionaria/o della Asl, ora Ast, esperta/o in vigilanza e controllo e un'assistente sociale del comune esperta/o in materia.

5. DURATA E ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE

Il Piano regionale ha una durata quadriennale.

Con **provvedimento di Giunta** viene definito il **piano attuativo di periodo** con la destinazione delle risorse autonome e vincolate per l'attuazione delle linee programmatiche e la realizzazione delle azioni previste negli obiettivi specifici con l'indicazione delle risorse previste.

Ogni anno la Giunta regionale rende pubblici i dati statistici sul fenomeno delle donne vittime di violenza raccolti nell'attività di monitoraggio (art. 9, l.r. 11/2012) realizzata attraverso l'Osservatorio Regionale Antiviolenza O.R.A..

Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, così come previsto dall'art. 11, l.r. 11/2012.

6. LE RISORSE

Per garantire l'attuazione del presente piano verranno utilizzate risorse nazionali e regionali e dei fondi strutturali (POR regionale 2014/2020)

In particolare, nel 2015, verranno utilizzate per garantire la continuità gestionale delle reti presenti sul territorio, sulla base di appositi indici di fabbisogno risultanti dalla misurazione dei risultati raggiunti negli ultimi due anni. Tali risorse assicurano il passaggio all'annualità 2016, anno in cui verranno attuati sul territorio i prototipi innovativi attraverso modalità e strumenti condivisi che garantiranno soluzioni accompagnatorie nella fase di transizione.

Si demanda, pertanto, ad appositi provvedimenti di Giunta il differimento operativo per l'attuazione e l'aggiornamento del presente provvedimento.